

Decisione n. 52 del 25 novembre 2021

OGGETTO: (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni (202115119)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO in particolare l'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. "accesso civico generalizzato" che si sostanzia nel "diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti";

CONSIDERATO che l'accesso civico generalizzato ha lo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico";

VISTA la nota trasmessa via pec in data 16/10/2021 ed acquisita al protocollo n. 1758 del 18/10/2021, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha presentato a questa Difesa civica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, istanza di riesame del silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di accesso del 31 agosto 2021 volta ad ottenere dall' (OMISSIS) la "documentazione inerente delibere del coges inerenti al progetto di introduzione della specie pernice alectoris rufa e/o altra specie alloctona in Regione Abruzzo";

RITENUTO di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità anche con riferimento alla competenza di questa Difesa Civica come si dirà in dettaglio più avanti in relazione ai rilievi formulati in merito dall' (OMISSIS);

CONSIDERATO che con nota prot. 1793 AC del 22.10.2021 questa Difesa Civica ha invitato l' (OMISSIS) ad esplicitare le ragioni ostative al rilascio della documentazione di che



trattasi, sospendendo i termini per la decisione per giorni venti corrispondente al numero di giorni concessi per la risposta, ed ha contestualmente notificato il ricorso;

VISTA la nota prot. n. 89/2021 del 11 novembre 2021 con la quale l' (OMISSIS) ha sollevato, in via preliminare, dubbi sulla competenza del Difensore Civico in ragione del fatto che l'ATC non è un Ente dipendente della Regione Abruzzo, sebbene sottoposto a controlli della Regione, ma una struttura associativa privata che svolge un servizio di pubblica utilità;

CONSIDERATO che l'art. 23, comma 1 della legge 241/1990, recita testualmente "Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, <u>degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi</u>. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24";

VALUTATO che dalla lettura della norma richiamata non sembrano sussistere dubbi sull'esercizio del diritto di accesso nei confronti dell'ATC (OMISSIS) in quanto gestore di pubblico servizio;

VISTO, l'art. 25, comma 4 della legge 241/1990 che attribuisce la competenza al riesame dei denegati accessi, al Difensore Civico (con riferimento agli atti delle amministrazioni comunali, provinciali, regionali) e alla Commissione per l'Accesso (con riferimento agli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato) in alternativa al ricorso al TAR;

VALUTATA la portata applicativa della disposizione in esame derivante anche dalla lettura coordinata delle altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 241/1990;

RITENUTO che la disposizione richiamata, a prescindere dal tenore letterale, opera una suddivisione di competenze in relazione all'ambito territoriale di riferimento dovendosi escludere che la richiesta di riesame, alternativa al ricorso al TAR, sia contemplata solo con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e non anche nei confronti delle aziende autonome e speciali, **degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi**;

CONSIDERATO che nella medesima nota prot. 89/2021 l'ATC Salinello, ha evidenziato sostanzialmente:

- a) il carattere generico ed esplorativo dell'istanza che non individua in modo puntuale gli atti oggetto di accesso;
- b) l'assenza di un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è richiesto l'accesso;
- c) l'assenza, agli atti dell'ATC, di documenti riguardanti progetti e/o immissioni di selvaggina nel territorio regionale:
- d) l'immissione di selvaggina nel territorio della Regione Abruzzo non rientra tra le competenze dell'ATC (OMISSIS);



e) l'istante riferisce circostanze non corrispondenti al vero (l'immissione di pernice alloctona non è vietata dal Piano Faunistico venatorio regionale);

VALUTATE tutte le argomentazioni;

CONSIDERATO che

- non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni (comma 3, art. 24 della legge 241/1990).
- la sussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è richiesto l'accesso è requisito fondamentale per l'esercizio del diritto di accesso (comma 1, lett. b), art. 22 della legge 241/1990);
- è pacifico il principio secondo cui l'esercizio del diritto di accesso non può che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili o, come nel caso di specie, mai formati;

RITENUTO, pertanto, che non sussistono i presupposti per l'accesso documentale ai sensi della legge 241/1990;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- la richiesta di riesame presentata dal Sig. (OMISSIS) del diniego tacito formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti volta ad ottenere dalla ATC (OMISSIS) di (OMISSIS)copia della documentazione specificata in premessa è **respinta**;
- la presente Decisione è comunicata all'Istante e alla ATC (OMISSIS) di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale **Avv. Giandonato Morra**

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.